

murro (Salerno) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 216), lire 25,000.

Capitolo 186. Strada da Laurito, sulla provinciale di serie Cuccaro-Sanza, per Castel Ruggero, a Torre Orsaia ed alla provinciale di serie Caselle in Pittari-Scario (Salerno) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 225), lire 40,000.

Capitolo 187. Costruzione di un troco di strada provinciale presso le due Raguse (Siracusa). (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 233), per memoria.

Capitolo 188. Sussidio dello Stato per le strade di 3ª serie in dipendenza delle leggi 7 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521, lire 40,000.

Capitolo 189. Concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle provincie direttamente, lire 30,000.

Capitolo 190. Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883, per memoria.

Capitolo 191. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883, lire 30,000.

Capitolo 192. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (*Spese fisse*) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, e 120,000.

Capitolo 193. Assegni mensili al personale addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (*Spese fisse*) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse, lire 50,000.

Capitolo 194. Spese casuali per il servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883, lire 30,000.

*Sussidi straordinari* (1). Capitolo 197. Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio

pubblico di linee di automobili o di altro mezzo di trazione elettrica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie (articolo 1 lettera *i* e articolo 5 della legge 30 giugno 1904, n. 293 e articolo 1, lettera *C* della legge 29 dicembre 1904, n. 674), lire 100,000.

Sul capitolo 197 ha facoltà di parlare l'onorevole Gucci-Boschi.

(*Non è presente*).

Non essendo presente perde il suo turno, come lo perde l'onorevole Alessio; e così ha facoltà di parlare l'onorevole Valeri.

VALERI. Ho domandato di parlare per chiedere all'onorevole ministro se non potesse trovar modo di aumentare lo stanziamento di questo capitolo, soprattutto nei riguardi dei sussidii all'esercizio di linee di automobili per pubblico servizio. Io so che il Ministero si trova dinnanzi una quantità enorme di domande per poter fare di questi esperimenti, diciamo così, perchè è in via di esperimento che si stanziava tutta questa somma di 100,000 mila lire in pro del servizio fatto con le automobili. Anche per questa via senza dubbio si può arrecare un grande beneficio alla viabilità nazionale, specie per tanti paesi che si trovano molto lontani da qualunque centro e che per mezzo di un buon servizio di automobili in poco tempo potrebbero arrivare ad avere una corrispondenza giornaliera regolare ed anche un discreto servizio per i passeggeri. Sembra a me che farebbe opera grandemente utile e di giustizia vera il ministro che di questo argomento volesse seriamente occuparsi. Ma è certo che per riescire a qualche cosa prima di tutto bisognerebbe trovar modo di aumentare lo stanziamento di questo capitolo di una somma abbastanza ragguardevole, in modo che, dopo esperimenti ripetuti e veramente seri, si potesse decidere con sicurezza se si possano fondare o no delle speranze sopra un maggiore e sicuro sviluppo di queste comunicazioni per mezzo delle automobili. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi Enrico.

ROSSI ENRICO. Associandomi alle osservazioni fatte dal collega Valeri, debbo rivolgere preghiera vivissima all'onorevole ministro, perchè vegga di rendere possibile ciò che oramai è stato riconosciuto utile e provvido e conveniente dalla legge del 1904, n. 293, la quale all'articolo 1, lettera *i*, e all'articolo 5 stabilisce che per l'impianto e l'esercizio di linee automobili per servizio

1) I capitoli n. 195 e 196 furono soppressi in base al disposto della tabella F annessa alla legge 29 dicembre 1904, n. 674.